

COMUNE DI GRASSOBBIO (BG)
COMMISSIONE URBANISTICA
SEDUTA DEL 18/9/2012
SI ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

L'ASSESSORE ALL'EDILIZIA
(BANI MARIO)


MEMBRI

Bani Mario

[Signature]

Egr. Sig. Sindaco di

GRASSOBBIO



Al responsabile dello

SPORTELLO UNICO

EDILIZIA PRIVATA ed URBANISTICA

del Comune di Grassobbio

Dott. Arch. Francesca Serra

Il “ **CONSORZIO dei CLOSI** “ con sede a Grassobbio (BG) in Via A. Vespucci civ. 36 , C.F : 037700570165 , qui rappresentato dal proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. LUCA BEATI , nato a Bergamo il 06 ottobre 1972 , codice fiscale : BTE LCU 72R06 A794L , al fine di garantire ai propri soci un razionale sfruttamento delle potenzialita’ edificatorie convenzionate del Piano di Lottizzazione residen= ziale denominato “ Lottizzo dei Closi “ , sottopone alla Spett.le Amministrazione comunale ed al responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia ed Urbanistica dott. Arch. Francesca Serra , la presente richiesta per alcune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale alle quali e’ riferito il progetto del predetto PL .

Nello specifico chiede che :

1- Il testo dell’Art, 4-punto 10- comma 7 che recita : “ Per piano di spiccato si intende la quota del marciapiede , per gli edifici in fregilo alle strade , mentre , oltre la profondita’ di mt. 20 dal ciglio stradale , il piano di spiccato e’ quello del piano naturale di campagna “ , venga sostituito dal seguente : “ **Per piano di spiccato si intende la quota del marciapiede , per gli edifici in fregio alle strade , mentre , oltre la profondita’ di mt. 40 dal ciglio stradale , il piano di spiccato e’ quello del piano naturale di campagna.**

Nel caso in cui manchi il marciapiede il piano di spiccato e' stabilito nella quota di + 20 cm. dal piano strada esistente . “

Per i Piani Attuativi la quota di riferimento del marciapiede e' stabilita nel progetto del piano esecutivo ,
2- All'Art. 4 punto 6 comma 1 venga aggiunto : “ Non concorrono alla definizione della superficie coperta i fabbricati realizzati con estradosso al di sotto del piano di spiccato “.

3- Il testo dell'Art. 5 punto B) comma 1 ,che recita : “ La distanza di un fabbricato dai confini di proprieta' si misura sulla retta di riferimento a terra di ciascuna parete ed e' individuata dalla distanza tra ciascun punto della linea di riferimento e la linea di confine , “ venga sostituito dal seguente : “ La distanza di un fabbricato dai confini di proprieta' si misura sulla retta di riferimento a terra di ciascuna parete ed e' individuata dalla distanza tra ciascun punto della linea di riferimento e la linea di confine .

Concorrono alla verifica della distanza tra i confini , tutti i fabbricati progettati con estradosso di solaio/copertura al di sopra del profilo naturale del terreno esistente “.

4- Il testo dell'art. 5 punto C) comma 9 che recita : “ Nelle zone B gli edifici esistenti possono essere ampliati e/o sopralzati mantenendo il filo delle facciate esistenti verso strada anche se a distanza inferiore a quelle indicata al precedente comma “, venga sostituito dal seguente :

“ Nelle zone B gli edifici esistenti possono essere ampliati e/o sopralzati mantenendo il filo delle facciate esistenti verso strada anche se a distanza inferiore a quelle indicata al precedente comma . Nelle zone B e C possono essere realizzati edifici a distanza stradale inferiore , qualora l'estradosso di solaio di detti manufatti sia inferiore alla quota del piano di spiccato .”

SIG. LUCA BEATI



Grassobbio , 30 luglio 2012